



STATUTO

INDICE

I PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 - Le finalità
- Art. 2 - Gli obiettivi
- Art. 3 - La programmazione
- Art. 4 - La collaborazione e la cooperazione con gli altri Enti
- Art. 5 - Il diritto alla partecipazione, all'informazione ed all'accesso
- Art. 6 - I rapporti fra gli Organi
- Art. 7 - Il territorio, lo stemma, il gonfalone, il bollo e la sede del Comune
- Art. 8 - L' Albo Pretorio

Titolo I

GLI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

I rapporti con la Comunità locale

- Art. 9 - Le libere forme associative
- Art. 10 - I singoli cittadini
- Art. 11 - Le istanze
- Art. 12 - Le petizioni
- Art. 13 - Le proposte
- Art. 14 - La consultazione dei cittadini
- Art. 15 - I referendum consultivi
- Art. 16 - La contemporaneità di consultazioni, referendum ed altre operazioni di voto
- Art. 17 - L'azione popolare

Capo II

Il difensore civico

- Art. 18 - L'istituzione ed i compiti
- Art. 19 - I requisiti per l'elezione e le cause di incompatibilità
- Art. 20 - Le modalità dell'elezione e la durata in carica
- Art. 21 - Le funzioni e le prerogative
- Art. 22 - Le modalità di intervento
- Art. 23 - I rapporti con il Consiglio Comunale
- Art. 24 - I mezzi del difensore
- Art. 25 - Il trattamento economico

Titolo II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I

Gli Organi istituzionali

- Art. 26 - Gli Organi

Capo II

I Consiglieri Comunali

- Art. 27 - L'elezione e la durata in carica
- Art. 28 - I Consiglieri Comunali
- Art. 29 - I Gruppi Consiliari
- Art. 30 - La conferenza dei Capigruppo

Capo III

Il Consiglio Comunale

- Art. 31 - Le funzioni, le competenze e la durata in carica
- Art. 32 - L'esercizio della potestà regolamentare
- Art. 33 - Le Commissioni Consiliari permanenti
- Art. 34 - Le Commissioni Consiliari speciali
- Art. 35 - La presidenza del Consiglio Comunale
- Art. 36 - I compiti del Presidente
- Art. 37 - Le sessioni del Consiglio Comunale
- Art. 38 - La convocazione dei Consiglieri
- Art. 39 - Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni
- Art. 40 - L'obbligo dell'astensione per i Consiglieri
- Art. 41 - La pubblicità delle sedute
- Art. 42 - Le votazioni
- Art. 43 - La verbalizzazione
- Art. 44 - La pubblicazione e l'esecutività delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Capo IV

La Giunta Comunale ed il Sindaco

- Art. 45 - L'elezione del Sindaco e della Giunta Comunale
- Art. 46 - La composizione della Giunta Comunale
- Art. 47 - L'anzianità fra gli Assessori
- Art. 48 - La durata in carica della Giunta Comunale
- Art. 49 - La mozione di sfiducia costruttiva
- Art. 50 - La cessazione dalla carica di Assessore
- Art. 51 - Il ruolo e le competenze della Giunta Comunale
- Art. 52 - Le Commissioni di Assessorato
- Art. 53 - Le deliberazioni d'urgenza della Giunta
- Art. 54 - Le norme di funzionamento
- Art. 55 - L'astensione obbligatoria e volontaria
- Art. 56 - La verbalizzazione delle sedute
- Art. 57 - La pubblicazione e l'esecutività delle deliberazioni della Giunta
- Art. 58 - Il Sindaco organo istituzionale
- Art. 59 - Le competenze del Sindaco
- Art. 60 - Il potere di ordinanza del Sindaco
- Art. 61 - Il Vice Sindaco
- Art. 62 - Le altre deleghe

Titolo III

L' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Capo I

Le garanzie

- Art. 63 - Le modalità di svolgimento dell'attività amministrativa
- Art. 64 - La responsabilità del procedimento
- Art. 65 - La pubblicità degli atti ed il diritto all'informazione
- Art. 66 - Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi
- Art. 67 - La pubblicità dei regolamenti in materia di diritto all'informazione, alla partecipazione ed all'accesso

Capo II

La gestione dei servizi

- Art. 68 - I servizi pubblici comunali

Capo III

Le aziende speciali e l'istituzione

- Art. 69 - Le modalità della costituzione
- Art. 70 - Gli Organi

Capo IV

L'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituzione

- Art. 71 - Le competenze
- Art. 72 - La composizione del Consiglio d'Amministrazione
- Art. 73 - La durata in carica del Presidente e del Consiglio d'Amministrazione
- Art. 74 - La revoca del Presidente e del Consiglio d'Amministrazione
- Art. 75 - Le competenze del Consiglio d'Amministrazione
- Art. 76 - Le competenze del Presidente
- Art. 77 - Le competenze del Direttore
- Art. 78 - L'organizzazione interna
- Art. 79 - Il controllo sull'attività
- Art. 80 - Il Regolamento

Capo V

Le forme associative e di cooperazione e gli accordi di programma

- Art. 81 - Le convenzioni
- Art. 82 - I Consorzi
- Art. 83 - L'Unione di Comuni
- Art. 84 - Gli accordi di programma

Titolo IV

L'ordinamento degli uffici e del personale

Capo I

L'organizzazione degli uffici e del personale

- Art. 85 - I principi ed i criteri informativi
- Art. 86 - L'articolazione degli uffici

Capo II

Il Segretario Comunale

- Art. 87 - Lo stato giuridico ed il trattamento economico
- Art. 88 - Il ruolo e le funzioni
- Art. 89 - Le attribuzioni di direzione e di coordinamento
- Art. 90 - Le attribuzioni di carattere gestionale

- Art. 91 - Le attribuzioni di natura consultiva
- Art. 92 - Le attribuzioni di legalità e garanzia
- Art. 93 - Il Vice Segretario Comunale

Capo III

L'organizzazione del personale e la responsabilità disciplinare

- Art. 94 - Lo stato giuridico del personale
- Art. 95 - La responsabilità disciplinare

Titolo V

La responsabilità

- Art. 96 - La responsabilità verso il Comune
- Art. 97 - La responsabilità verso terzi
- Art. 98 - La responsabilità dei contabili
- Art. 99 - La prescrizione dell'azione di responsabilità
- Art. 100 - La responsabilità per i pareri espressi sulle proposte di deliberazione

Titolo VI

LA FINANZA E LA CONTABILITÀ DEL COMUNE

Capo I

L'ordinamento finanziario comunale

- Art. 101 - I principi dell'ordinamento finanziario comunale
- Art. 102 - L'attività finanziaria del Comune
- Art. 103 - L'amministrazione dei beni comunali

Capo II

La programmazione finanziaria

- Art. 104 - L'attività di programmazione finanziaria
- Art. 105 - La programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti.

Capo III

La revisione economicofinanziaria ed il rendiconto della gestione

- Art. 106 - Il conto consuntivo
- Art. 107 - Il Collegio dei Revisori del conto consuntivo
- Art. 108 - Il ruolo e le funzioni del Collegio dei Revisori

Capo IV

La gestione della Tesoreria e la concessione delle entrate

- Art. 109 - Il servizio di Tesoreria
- Art. 110 - La concessione delle entrate del Comune

Capo V

L'attività contrattuale

- Art. 111 - Le procedure negoziali

Titolo VII

LA COLLABORAZIONE ED I RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI

- Art. 112 - La partecipazione nell'attività di programmazione
- Art. 113 - Lo Stato
- Art. 114 - La Regione
- Art. 115 - La Provincia

- Art. 116 - L'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali
 Art. 117 - I Comuni dell'Isola Bergamasca
 Art. 118 - I pareri obbligatori

Titolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 119 - La modificazione e l'abrogazione dello Statuto
 Art. 120 - L'adozione dei regolamenti
 Art. 121 - Il richiamo alle leggi
 Art. 122 - Differimento di termini di entrata in vigore
 Art. 123 - L'entrata in vigore dello Statuto
 Art. 124 - La conoscenza dello Statuto



Statuto del Comune di Bonate Sotto

I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Le finalità

1. Il Comune di Bonate Sotto è l'ente locale che rappresenta la Comunità insediata sul proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo valorizzando gli strumenti dell'autonomia statutaria, riconosciuta dalla Costituzione della Repubblica Italiana e disciplinata da leggi generali dello Stato, e dell'autonomia finanziaria, che si esplica nell'ambito delle leggi di coordinamento dello Stato.

Art. 2 - Gli obiettivi

1. Nell'esercizio delle funzioni che gli sono attribuite dalla legge il Comune di Bonate Sotto tutela i diritti fondamentali della persona umana perseguendo il superamento delle condizioni che ne ostacolano il libero esercizio e privilegiando l'attenzione nei confronti di quei soggetti che versano in situazioni di particolare disagio; cura l'organizzazione armonica dell'assetto del territorio salvaguardandone l'integrità con una idonea azione di tutela dei valori ambientali allo scopo, anche, di ga-

rantire la sicurezza e la salute dei cittadini: favorisce lo sviluppo economico in ogni settore di propria competenza e nelle forme consentite dalla legge; promuove l'effettiva fruibilità dei servizi sociali da parte della generalità dei cittadini; incentiva la diffusione della cultura ai diversi livelli e concorre a rendere effettivo il diritto allo studio; agevola le libere forme associative fra i cittadini.

Art. 3 - La programmazione

1. Per il perseguimento degli obiettivi indicati nell'art. 2, il Comune organizza le proprie strutture ed i propri servizi sulla base dei criteri dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione assicurando il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa ed utilizzando lo strumento della programmazione attraverso l'indicazione di piani, programmi generali e di settore, nel rispetto della necessità del coordinamento con gli analoghi strumenti della Regione e della Provincia

Art. 4 - La collaborazione e la cooperazione con gli altri Enti

1. Il Comune incentiva la ricerca di ogni utile forma di collaborazione e di cooperazione con lo Stato, la Regione, la Provincia, i Comuni e gli altri Enti Pubblici.

2. In particolare privilegia nella propria azione la collaborazione e la cooperazione con gli altri Comuni il cui territorio è compreso nell'ambito dell'Isola Bergamasca, anche allo scopo di perseguire il più funzionale conseguimento dei peculiari interessi delle Comunità che vi sono comprese.

Art. 5 - Il diritto alla partecipazione, all'informazione ed all'accesso

1. Il Comune conforma la propria azione allo scopo di rendere concreto l'esercizio del diritto dei cittadini, singoli e associati, alla partecipazione, all'informazione ed al libero accesso a tutti gli atti e i momenti della vita amministrativa.

2. Per meglio perseguire tale finalità il Comune si dota di un periodico sul quale pubblicare informazioni relative all'attività politica amministrativa e culturale di Bonate Sotto e del territorio. L'accesso a tale pubblicazione è garantito ai gruppi consiliari presenti in consiglio comunale, a tecnici ed esperti esterni.

3. In un apposito regolamento si definiscono le modalità e la periodicità della pubblicazione di cui al comma 2°.

Art. 6 - I rapporti fra gli organi

1. Le norme sulle competenze, sull'organizzazione e sul funzionamento degli organi del Comune si ispirano al criterio di garantire il rispetto del diritto-dovere all'esercizio della funzione di governo e di quello correlato di controllo e garanzia.

2. La suddivisione delle competenze fra gli organi elettivi da una parte, il segretario comunale e i responsabili degli uffici dall'altra, è improntata al rispetto della distinzione fra la funzione di indirizzo e di controllo, che compete ai primi, e quella di gestione che è riconosciuta ai secondi nell'ambito ed in conformità all'articolazione del modello organizzativo degli uffici e dei servizi.

Art. 7 - Il territorio, lo stemma, il gonfalone, il bollo, la sede del Comune e la festa della Comunità

1. L'ambito territoriale di competenza del Comune è quello delimitato dai suoi confini, fatte salve le eventuali modifiche che dovessero intervenire anche attraverso la fusione di più comuni, nel rispetto dei procedimenti fissati dalla legge e dallo statuto.

2. Lo stemma, il gonfalone ed il bollo del Comune sono quelli al medesimo attribuiti nelle forme di legge e contraddistinti nell'allegato A) allo statuto.

3. L'uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato da un apposito regolamento, fermo restando che rimane comunque inibito l'uso del solo gonfalone non accompagnato dalla bandiera nazionale, alla quale deve invece assicurarsi sempre il posto d'onore, a destra od in alto. L'esposizione della bandiera della Comunità Europea assieme a quella nazionale ha luogo in conformità alle disposizioni legislative statali.

4. La sede del Comune coincide con il palazzo municipale.

5. Presso tale sede si riuniscono di norma gli organi collegiali del Comune, fatte salve quelle particolari esigenze che possano giustificare l'utilizzazione di locali diversi.

6. La celebrazione della festa del Comune di Bonate Sotto ha luogo il 20 gennaio di ogni anno, in occasione della ricorrenza del Patrono Civico San Sebastiano.

Art. 8 - L'albo pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. L'albo deve essere strutturato in maniera tale da garantire la libera accessibilità alla visione degli atti pubblicati.

3. Il segretario comunale ovvero un dipendente del Comune dallo stesso delegato, è responsabile delle procedure di pubblicazione per la cui cura si avvale delle funzioni del messo comunale.

Titolo I

GLI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

I rapporti con la Comunità locale

Art. 9 - Le libere forme associative

1. Il Comune riconosce che la partecipazione popolare alle scelte politiche e all'attività amministrativa è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica.

2. Nei limiti e con le modalità stabiliti da specifica regolamentazione ed in relazione alla riconosciuta effettiva rappresentatività di interessi generali e diffusi, il Comune incentiva, anche attraverso l'elargizione di contributi e sovvenzioni, gli interventi delle libere forme associative, sindacali, di categoria e cooperativistiche fra cittadini che esplicano la loro azione nell'ambito del territorio comunale non perseguendo fini di lucro, con finalità sociali nel campo del servizio alla persona ovvero nei settori dell'assistenza, del volontariato, della scuola e della cultura, della tutela e della valorizzazione della natura, dell'ambiente e del patrimonio storico ed artistico, dello spettacolo, dello sport e del tempo libero.

3. Nell'articolazione dei propri organi istituzionali il Comune assicura l'esercizio dell'attività di consultazione degli organismi di cui al comma 2 allo scopo di garantire la più funzionale rispondenza della propria attività alle esigenze ed ai bisogni sollevati in seno alla Comunità.

4. L'attività di consultazione di cui al comma 3 non si applica relativamente alle proposte che concernono l'adozione di provvedimenti di natura tributaria ed in tutti i casi in cui lo statuto o le leggi prevedono specifiche diverse forme di consultazione.

5. L'amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni con le associazioni e le società cooperative che operano nei settori di intervento indicati al comma 2, per la gestione coordinata e funzionale dei servizi comunali.

6. Nei rapporti con le organizzazioni di volontariato l'attività del Comune si conforma ai principi ed ai criteri stabiliti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.

7. Il Comune tiene costantemente aggiornato un elenco delle libere forme associative considerate nei commi che precedono.

Art. 10 - I singoli cittadini

1. Oltre che a mezzo delle libere forme associative indicate nell'art. 9, i cittadini anche come singoli possono presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere, da parte degli organi competenti del Comune, interventi per la più funzionale tutela degli interessi collettivi.

Art. 11 - Le istanze

1. I cittadini, singoli od associati, possono rivolgere al sindaco istanze per chiedere ragioni su specifici e rilevanti aspetti dell'amministrazione.

2. Il regolamento stabilisce le modalità di inoltramento delle istanze e delle risposte che, comunque, devono essere fornite entro il termine massimo di trenta giorni.

Art. 12 - Le petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, anche in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per chiedere o sollecitare provvedimenti od esporre comuni necessità.

2. Il regolamento determina le modalità di esercizio del diritto di petizione, le forme di pubblicità, l'assegnazione all'organo competente ed i tempi entro cui deve avvenire l'esame. Qualora il termine non venisse rispettato, ciascun Consigliere potrà sollevare la questione in consiglio comunale.

3. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita la comunicazione al proponente.

Art. 13 - Le proposte

1. Le proposte di deliberazione di competenza del consiglio comunale, sottoscritte da almeno cinquanta elettori, devono essere presentate al sindaco.

2. La proposta deve contenere il progetto di deliberazione o di regolamento redatto in articoli, accompagnato da una relazione che ne illustri le finalità e le norme.

3. Con apposita regolamentazione sono stabilite le modalità e le forme per l'esercizio di tale diritto, il settore responsabile per la raccolta e l'istruttoria ed il termine entro cui la proposta deve essere inserita all'ordine del giorno del consiglio comunale.

Art. 14 - La consultazione dei cittadini

1. Per problemi ed interventi di particolare interesse generale, il consiglio comunale, di propria iniziativa ovvero su proposta della giunta comunale, può deliberare la preventiva consultazione dei cittadini ovvero di particolari categorie di cittadini.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee, sia mediante l'uso di questionari appositamente predisposti.

3. L'esito della consultazione non è vincolante anche nel caso in cui la proposta riguardi argomenti su cui gli organi del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, siano chiamati ad assumere un provvedimento.

4. Con apposita regolamentazione sono disciplinati le modalità di presentazione della richiesta di consultazione dei cittadini, le forme di pubblicità ed i termini di svolgimento.

5. Non possono costituire oggetto di consultazione le materie per le quali l'art. 15, comma 4, non consente l'indizione del referendum.

Art. 15 - I referendum consultivi

1. Non meno del quindici per cento degli iscritti alle liste elettorali del Comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della richiesta, possono richiedere l'indizione di referendum consultivi che abbiano lo scopo di esprimere una scelta tra due o più soluzioni alternative in ordine alla stessa materia.

2. Analoga possibilità viene riconosciuta ad un numero di consiglieri in carica non inferiore alla metà più uno di quelli assegnati al Comune.

3. La proposta di referendum deve riguardare argomenti sui quali è attribuita al consiglio comunale specifica competenza deliberativa.

4. Non è ammessa la presentazione di una proposta di referendum su una delle seguenti materie:

- a) elezione, nomina, designazione, revoca e dichiarazione di decadenza di amministratori comunali o di rappresentanti del Comune in enti, aziende, istituzioni, consorzi o com-missioni;
- b) personale del Comune, dell'istituzione e delle aziende da questo eventualmente dipendenti;
- c) regolamento sul funzionamento del consiglio comunale;
- d) bilanci, finanze, tributi e contabilità;
- e) oggetti sui quali il consiglio comunale abbia già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari sul bilancio o da cui siano derivati rapporti con terzi. .

5. Nel caso previsto dal comma 1 la richiesta del comitato promotore deve essere sottoscritta da almeno cinquanta cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

6. L'indizione del referendum compete al sindaco.

7. I quesiti referendari devono soddisfare ai principi di chiarezza, semplicità, omogeneità ed univocità. La loro ammissibilità è sottoposta al giudizio di una commissione che è costituita:

- a) dal sindaco, con funzioni di presidente;
- b) da un consigliere di maggioranza;

- c) da un consigliere di minoranza;
- d) dal giudice conciliatore o dal magistrato che ne assorbirà le funzioni;
- e) dal difensore civico;
- f) dal segretario comunale;
- g) da un rappresentante designato dal comitato promotore del referendum che partecipa ai lavori senza diritto di voto.

8. I referendum deliberati dal consiglio comunale non sono soggetti all'esame di ammissibilità di cui al comma 7.

9. Un apposito regolamento stabilisce la disciplina della raccolta delle firme autenticate da effettuarsi a cura del comitato promotore nel termine massimo di sessanta giorni, della loro verifica, dell'ammissibilità della proposta, delle garanzie da riconoscere per l'eventuale presentazione di reclami in ordine all'istruttoria compiuta, dei termini e delle modalità di svolgimento del referendum e della proclamazione dei risultati.

10. Lo stesso regolamento disciplina anche le modalità della presentazione della richiesta di referendum effettuata dai consiglieri comunali in carica.

11. Qualora al referendum abbia partecipato più del cinquanta per cento degli iscritti alle liste elettorali, il sindaco, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno del consiglio comunale il dibattito relativo allo scopo di deliberare gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

Art. 16 - La contemporaneità di consultazioni, referendum ed altre operazioni di voto

1. E' ammesso l'abbinamento nella stessa giornata di più consultazioni ovvero di più referendum.

2. E' vietato far coincidere lo svolgimento di consultazioni ovvero di referendum con lo svolgimento di altre operazioni di voto.

Art. 17 - L'azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice inteso a disporre l'integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune in giudizio fermo restando che, in caso di soccombenza, le spese sono poste a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Capo II

Il difensore civico

Art. 18 - L'istituzione ed i compiti

1. E' istituito nel Comune l'ufficio del difensore civico cui compete il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale da svolgersi anche attraverso la segnalazione degli abusi, delle disfunzioni, delle carenze e dei ritardi dell'amministrazione nei confronti del cittadino.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto del vigente ordinamento.

3. Il Comune, allo scopo di assicurare l'istituzione del difensore civico potrà associarsi ad altri comuni determinando con apposito regolamento la ripartizione dell'onere.

Art. 19 - I requisiti per l'elezione e le cause di incompatibilità

1. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere comunale e deve essere munito di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio od equipollenti.

2. L'ufficio di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.

3. Non costituisce motivo che determina incompatibilità all'incarico ai sensi della norma contenuta nel comma 2 il fatto che il designato all'incarico svolga già le stesse funzioni presso un altro Comune.

4. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non faccia cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.

5. Alla contestazione di cui al comma 4 provvede il sindaco con avviso da notificarsi all'interessato a mezzo del messo comunale; dalla data della avvenuta notificazione il difensore civico sospende ogni attività correlata all'incarico ricevuto.

6. Alla dichiarazione di intervenuta decadenza provvede il consiglio comunale.

Art. 20 - Le modalità dell'elezione e la durata in carica

1. Il difensore civico è eletto a scrutinio segreto del consiglio comunale con la maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta dopo due votazioni da tenersi in distinte sedute, è eletto con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Dura in carica cinque anni dall'elezione e comunque fino alla elezione del successore e può essere rieletto una sola volta.

3. Con specifica deliberazione del consiglio comunale da adottarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, può disporsi la revoca del difensore civico per gravi e comprovati motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 21 - Le funzioni e le prerogative

1. Allo scopo di adempiere al ruolo che gli è assegnato dallo statuto, il difensore civico interviene presso l'amministrazione comunale e presso gli enti, l'istituzione e le aziende eventualmente dipendenti a richiesta di chiunque vi abbia interesse od anche di propria iniziativa nelle ipotesi in cui sia accertata la sussistenza di fatti o casi di particolare gravità.

Art. 22 - Le modalità di intervento

1. Chiunque abbia in corso una pratica o abbia in altro modo interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'amministrazione del Comune o presso gli enti, l'istituzione e le aziende eventualmente dipendenti, ha diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento.

2. Nella stipulazione di convenzioni, concessioni od appalti che abbiano ad oggetto l'erogazione di un servizio pubblico rientrante fra le competenze del Comune, l'amministrazione comunale deve prevedere che nei rapporti fra la parte conces-

sionaria o appaltatrice e l'utenza sia assicurata a quest'ultima la possibilità di esercitare il diritto di cui al precedente comma.

3. Trascorsi quindici giorni senza che gli uffici abbiano fornito una risposta ovvero nel caso in cui la risposta fornita venga considerata insoddisfacente dall'interessato, questi può richiedere l'intervento del difensore civico.

4. Il difensore civico può convocare direttamente i responsabili del servizio cui compete la responsabilità della questione per procedere all'esame della pratica o del procedimento, dandone preventiva motivata comunicazione al segretario comunale.

5. Esaminata la questione e tenuto conto delle esigenze del servizio, il difensore civico stabilisce il termine massimo della definizione della pratica o del procedimento, dandone immediatamente notizia alla persona interessata e, per conoscenza, al sindaco ed al segretario comunale.

6. Per il completo esame delle questioni trattate il difensore civico ha diritto di ottenere dall'amministrazione comunale e dagli enti, dall'istituzione e dalle aziende eventualmente dipendenti, copia degli atti e dei documenti ritenuti necessari, nonché ogni altra utile notizia dai responsabili dei servizi che sono tenuti a prestare la massima collaborazione, rimanendo responsabili nei casi in cui impediscano o ritardino l'espletamento delle funzioni assegnate al difensore civico.

7. Qualora la questione sottoposta all'esame del difensore civico riguardi i rapporti fra l'utente ed il concessionario o l'appaltatore di un servizio pubblico di competenza del Comune, ferma restando la possibilità di accedere a tutte le informazioni necessarie per il tramite dell'amministrazione comunale, il difensore civico segnala al sindaco i risultati dell'istruttoria compiuta ed i provvedimenti che ritenga eventualmente di suggerire al fine di garantire il rispetto dei diritti di chi ha proposto l'intervento.

8. Il difensore civico deve sospendere ogni eventuale attività od intervento su fatti dei quali sia stata investita l'autorità giudiziaria penale.

Art. 23 - I rapporti con il Consiglio Comunale

1. Il difensore civico trasmette al consiglio comunale per il tramite del sindaco entro il 31 marzo di ogni anno la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui siano stati riscontrati ritardi ed irregolarità e formulando le osservazioni ed i suggerimenti che ritenga opportuno di fare.

2. Spetta al consiglio comunale sulla base della relazione del difensore civico di adottare le determinazioni ritenute più opportune.

Art. 24 - I mezzi del difensore

1. L'ufficio del difensore civico trova collocazione all'interno del palazzo municipale in locali individuati dalla giunta comunale ed attrezzati in maniera idonea.

2. Nell'ambito dell'articolazione dei servizi e degli uffici dell'amministrazione comunale, il consiglio comunale provvede, sentito il difensore civico, a determinare la dotazione organica ed i criteri di assegnazione di personale idoneo.

3. Il personale assegnato è individuato nell'ambito dell'organico comunale e, per le funzioni di che trattasi cui viene pre-

posto con deliberazione della giunta comunale, dipende dal difensore civico.

4. Nella fase di prima applicazione dell'istituto la giunta comunale, sentito il difensore civico, potrà disporre la temporanea assegnazione di personale già in servizio individuato su proposta del segretario comunale.

5. Le spese di funzionamento dell'ufficio del difensore civico sono assunte a carico del bilancio del Comune secondo le norme e le procedure previste dal vigente Ordinamento.

Art. 25 - Il trattamento economico

1. Al difensore civico spettano l'indennità di funzione nella misura di un terzo di quella attribuita al sindaco, oltre all'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto con le modalità e nelle misure stabilite dalla legislazione vigente per il sindaco.

Titolo II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I

Gli Organi istituzionali

Art. 26 - Gli Organi

1. Sono organi del Comune il consiglio, la giunta ed il sindaco.

Capo II

I Consiglieri comunali

Art. 27 - L'elezione e la durata in carica

1. Le norme relative all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ed alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

Art. 28 - I Consiglieri comunali

1. I consiglieri rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto, rimanendo responsabili dei voti espressi sui provvedimenti deliberati dal consiglio in conformità alla legge.

2. La posizione giuridica dei consiglieri e le indennità loro spettanti sono regolate dalla legge.

3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, nei casi di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

4. Ai fini del corretto esercizio del mandato loro affidato ai consiglieri vengono riconosciuti i seguenti diritti:

a) di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio comunale;

b) di formulazione di proposte di deliberazione in tutte le materie di competenza del consiglio comunale;

c) di presentazione di interrogazioni, di interpellanze e di mozioni;

d) di ottenere dagli uffici nonché dalle aziende, dall'istituzione e dagli enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni e copie di documenti in loro possesso restando vincolati al segreto nei casi specificamente determinati.

5. L'esercizio dei diritti di cui al comma 4 è disciplinato dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

6. In tutti quei casi in cui la legge, lo statuto ovvero i regolamenti fanno riferimento al consigliere anziano, si intende per

tale quel consigliere che nell'elezione a tale carica abbia conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza. L'ordine di anzianità fra i consiglieri è determinato in conformità al criterio che precede; in caso di parità di cifra elettorale individuale è considerato più anziano il consigliere più anziano d'età.

7. Il consigliere che intende dimettersi dalla carica deve presentare al protocollo del Comune una nota motivata indirizzata al sindaco, che provvede all'inserimento della proposta, per la relativa surrogazione, all'ordine del giorno della prima adunanza del consiglio comunale successiva alla presentazione, fermo restando che nessuna proposta diversa può essere esaminata dal consiglio se non dopo che l'organo si sia ricostituito nella sua completezza dopo effettuate le surrogazioni.

8. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono perfette ed efficaci fin dal momento della loro presentazione determinando contestualmente la vacanza nel posto e sono, altresì, irrevocabili.

Art. 29 - I Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti da tutti quelli eletti nella medesima lista. Nel caso in cui in una lista sia risultato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

2. I consiglieri che dichiarano di non voler associarsi ad alcun gruppo costituiscono il gruppo misto.

3. Ciascun gruppo comunica per iscritto al sindaco e al segretario comunale il designato alle funzioni di capogruppo entro il giorno precedente la prima seduta del consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il consigliere più anziano secondo il criterio indicato all'art. 28, comma 6.

Art. 30 - La Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è costituita dai presidenti di ciascun gruppo consiliare ed è presieduta dal sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi a norma dello statuto lo sostituisce.

2. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale determina le funzioni della conferenza dei capigruppo e ne disciplina l'organizzazione.

Capo III

Il Consiglio Comunale

Art. 31 - Le funzioni, le competenze e la durata in carica

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

2. La sua azione si esplica nell'ambito delle competenze non delegabili ad altri organi ed attribuite dalla legge e dallo statuto.

3. Spetta, inoltre, al consiglio di formulare gli indirizzi di carattere generale idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

4. Nei casi in cui sia previsto che di un organo, collegio o commissione debba fare parte un consigliere comunale ovvero un membro anche non consigliere, ma che sia espressione delle componenti di maggioranza o di minoranza consiliare, la designazione è sempre riservata al consiglio comunale.

5. La nomina delle commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento che siano interamente costituite da consiglieri comunali, è effettuata dallo stesso consiglio.

6. La nomina delle commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista al comma 5, è effettuata dalla giunta comunale in base alle designazioni espresse dal consiglio comunale e dagli enti, associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono essere nelle stesse rappresentati.

7. La composizione e la durata in carica del consiglio sono stabiliti dalla legge.

8. Il consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 32 - L'esercizio della potestà regolamentare

1. Spetta al consiglio comunale nel rispetto della legge e dello statuto l'adozione dei regolamenti proposti dalla giunta comunale.

2. I regolamenti sono votati articolo per articolo e quindi nel loro insieme.

3. Divenuta esecutiva la deliberazione con la quale sono approvati, i regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi e le disposizioni in essi contenute diventano efficaci allo scadere del periodo di pubblicazione, salvo che la deliberazione con la quale sono stati approvati stabilisca un termine diverso.

4. Presso l'ufficio di segreteria comunale è tenuto, costantemente aggiornato, l'elenco dei regolamenti in vigore.

Art. 33 - Le Commissioni consiliari permanenti

1. Il consiglio comunale costituisce al suo interno commissioni consultive permanenti chiamate ad esprimere preventivo parere sulle più importanti questioni di competenza consiliare, stabilendone il numero, la composizione, le competenze, le norme di funzionamento e le forme per assicurare la pubblicità dei relativi lavori con il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

2. Le commissioni sono costituite da consiglieri comunali estranei alla giunta che rappresentano, con criterio proporzionale e con voto plurimo, complessivamente tutti i gruppi costituiti in consiglio comunale.

3. Il sindaco e gli assessori possono chiedere di essere ascoltati in seno alle commissioni e possono trasmettere alle stesse relazioni e note scritte.

4. Le commissioni possono richiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco, degli assessori, del segretario comunale, dei responsabili dei settori in cui si articola l'organizzazione degli uffici e dei servizi, del presidente e del direttore delle aziende speciali e dell'istituzione eventualmente costituita e del collegio dei revisori del conto consuntivo.

Art. 34 - Le Commissioni consiliari speciali

1. Su proposta del sindaco o su istanza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, il consiglio comunale può deliberare la costituzione al suo interno di speciali commissioni cui demandare:

a) l'espletamento di indagini conoscitive su argomenti ritenuti di particolare interesse per l'attività del Comune;

b) la conduzione di inchieste per approfondire la conoscenza di fatti, comportamenti e questioni riconducibili all'attività amministrativa del Comune.

2. L'attività delle commissioni speciali deve sempre concludersi con la presentazione al consiglio comunale di una specifica relazione sulla materia trattata.

3. La proposta di costituzione di una commissione speciale avanzata dai consiglieri comunali è inserita dal sindaco all'ordine del giorno del consiglio comunale entro dieci giorni dalla presentazione.

4. Le sedute delle commissioni speciali non sono pubbliche.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo, per la composizione, le norme di funzionamento e l'organizzazione delle commissioni speciali, si applica la disciplina stabilita per le commissioni consiliari permanenti.

Art. 35 - La presidenza del Consiglio Comunale

1. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce secondo le disposizioni dello statuto. In caso di contemporanea assenza o impedimento del sindaco e del suo sostituto, la presidenza del consiglio viene esercitata da uno degli assessori secondo l'ordine di anzianità tra gli stessi quale risultante dal criterio previsto dall'art. 47.

2. Qualora non siano presenti in aula il sindaco e gli assessori, il consiglio comunale è presieduto dal consigliere più anziano fra i presenti, individuato secondo il criterio indicato nell'art. 28, comma 6.

3. In ogni caso nell'ipotesi considerata dall'articolo 34 della legge 8 giugno 1990 n. 142, la presidenza del consiglio comunale compete al consigliere anziano.

Art. 36 - I compiti del Presidente

1. Il presidente rappresenta l'intero consiglio, ne dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, concede la parola, giudica la ricevibilità dei testi presentati, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne annuncia il risultato con l'assistenza di tre scrutatori da lui scelti, esercita il potere discrezionale per mantenere l'ordine della seduta ed assicurare la regolarità delle discussioni, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, può sospendere e sciogliere la seduta.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.

Art. 37 - Le sessioni del Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria nei modi e nei termini stabiliti dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del Comune.

2. Nel corso delle sessioni ordinarie, la cui durata è prorogabile con deliberazione del consiglio, possono essere trattati

anche altri argomenti previa la relativa preventiva iscrizione all'ordine del giorno.

3. Per la trattazione di argomenti diversi da quelli indicati al comma 1, il consiglio si riunisce in sessione straordinaria per determinazione del sindaco.

4. Il consiglio è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia comunque assicurata ai consiglieri la tempestiva conoscenza degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

5. Un quinto dei consiglieri assegnati al Comune può richiedere la convocazione del consiglio con nota scritta indirizzata al sindaco nella quale vengano indicati l'oggetto o gli oggetti che si intendano sottoporre all'esame del consiglio nonché le conseguenti proposte di deliberazione; in tali casi il sindaco è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore ai venti giorni dalla data della presentazione della richiesta, inserendo all'ordine del giorno la trattazione delle questioni richieste e facendo corredare le medesime dall'istruttoria e dai pareri necessari ai fini dell'eventuale deliberazione.

Art. 38 La convocazione dei consiglieri

1. Compete al sindaco di convocare i consiglieri con avviso scritto da consegnare al domicilio eletto nel Comune da ciascun consigliere nei termini e con le formalità che saranno stabilite nel regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

2. La convocazione del consiglio comunale per l'elezione del sindaco e della giunta compete al consigliere anziano allorché all'adempimento debba provvedersi a seguito dell'avvenuta rinnovazione del consiglio stesso; in tal caso, nel rispetto della procedura fissata dall'art.34 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la convocazione è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

Art. 39 - Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il consiglio delibera validamente con l'intervento di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune ed a maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi per i quali la legge o lo statuto prevedano una diversa maggioranza.

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al comma 1, alla seconda convocazione, da tenersi in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro consiglieri.

3. Nelle sedute di seconda convocazione è comunque sempre necessario l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati, allorché si tratti di deliberare in ordine ad uno dei seguenti argomenti:

- a) l'esercizio della potestà regolamentare;
- b) le relazioni previsionali e programmatiche, i bilanci ed i conti consuntivi, la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari, l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- c) i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi;
- d) le convenzioni con gli altri Comuni e/o con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi e la partecipazione a società di capitali.

Art. 40 - L'obbligo dell'astensione per i consiglieri

1. I consiglieri si astengono dal prendere parte alla discussione ed alla votazione delle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso l'istituzione e le aziende dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratti di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti od affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Si astengono pure da prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

3. L'obbligo dell'astensione, che comporta anche quello dell'allontanamento dall'aula, non ricorrere necessariamente nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale.

Art. 41 La pubblicità delle sedute

1. Le sedute del consiglio comunale e delle commissioni formalmente istituite ed operanti secondo le disposizioni delle leggi, dello statuto e dei regolamenti, sono pubbliche, fatti salvi i casi nei quali, secondo le leggi, lo statuto o i regolamenti, esse devono essere segrete.

2. La pubblicità delle sedute delle commissioni è assicurata con le stesse forme previste per le sedute del consiglio comunale, fatte salve le diverse discipline eventualmente contenute nelle norme che ne prevedono la costituzione ed il funzionamento.

Art. 42 - Le votazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza assoluta dei votanti.

2. Al di fuori dei casi di astensione obbligatoria di cui all'art. 40 i consiglieri possono volontariamente astenersi dalle votazioni facendone espressa dichiarazione. Sono comunque considerati astenuti i consiglieri presenti alla seduta che, invitati a votare, non partecipano alla votazione nè dichiarano di astenersi.

3. L'espressione del voto è effettuata con voto palese e, di norma, per alzata di mano; solo le deliberazioni concernenti persone vengono prese a scrutinio segreto.

4. Ogni proposta di deliberazione deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richiesti dalla legge.

5. I consiglieri che si astengono volontariamente si computano nel numero dei consiglieri necessario a rendere legale la seduta, ma non si computano nel numero dei votanti.

6. I consiglieri che devono obbligatoriamente astenersi dalla votazione ai sensi dell'art. 40 e che si allontanano dall'aula non si computano nel numero dei presenti ai fini della verifica del numero legale.

7. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

8. In deroga al disposto del comma 1, per le nomine e le designazioni di cui all'art. 32, comma 2, lettera n), della legge 8 giu-

gno 1990, n. 142, nonché degli altri casi previsti dall'art. 31, commi 4, 5 e 6, si applica il principio della maggioranza relativa. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano d'età.

9. In rappresentanza della minoranza consiliare e nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati della minoranza stessa che nella votazione di cui al comma 8 abbiano riportato il maggior numero di voti ed, eventualmente, anche in sostituzione dell'ultimo degli eletti per la maggioranza.

Art. 43 - La verbalizzazione

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni del consiglio comunale senza diritto di voto con l'obbligo di segnalare direttamente ai presenti le ragioni che giustificano il proprio parere contrario sulla legittimità delle proposte in discussione; cura, inoltre, la redazione dei verbali delle adunanze che sottoscrive insieme con il sindaco o chi, per lui, presiede la seduta.

2. Il processo verbale delle adunanze indica i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta nonché quello degli astenuti volontariamente.

3. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

4. Il segretario comunale ha l'obbligo di astenersi dal partecipare alla seduta consiliare allorché si tratti di argomenti in ordine ai quali ricorra nei suoi confronti una delle ipotesi che determinano l'obbligo dell'astensione per i consiglieri ai sensi dell'art. 40. In tali casi le funzioni di verbalizzazione della seduta sono svolte da uno dei consiglieri presenti indicato da chi presiede la seduta.

5. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale stabilisce:

a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai consiglieri;

b) le modalità secondo cui il processo verbale può darsi per letto.

Art. 44 - La pubblicazione e l'esecutività delle deliberazioni del Consiglio comunale

1. Le deliberazioni del consiglio comunale sono soggette al controllo preventivo di legittimità e vengono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche diverse di disposizioni di legge.

2. Il segretario comunale ha la responsabilità della trasmissione all'organo regionale di controllo delle deliberazioni consiliari da assoggettare al controllo preventivo di legittimità.

3. Le deliberazioni del consiglio diventano esecutive nei termini indicati dall'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, nei casi d'urgenza, con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

Capo IV

La Giunta Comunale ed il Sindaco

Art. 45 - L'elezione del Sindaco e della Giunta comunale

1. Il sindaco e la giunta sono eletti dal consiglio nel suo seno alla prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti, se-

condo le modalità fissate dall'art. 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dallo statuto.

2- Non si può procedere alle votazioni per l'elezione del sindaco e della giunta se non siano stati prima convalidati tanti consiglieri quanti ne sono assegnati al Comune.

3. L'elezione deve avvenire a scrutinio palese nel termine perentorio di sessanta giorni di cui all'art. 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e con l'osservanza delle norme previste dal medesimo articolo.

4. La circostanza che siano già state effettuate infruttuosamente tre distinte votazioni per l'elezione del sindaco e della giunta comunale, ma non sia ancora decorso completamente il termine dei sessanta giorni concesso per l'adempimento, non preclude la possibilità di effettuare ulteriori votazioni in successive distinte sedute da convocarsi da parte di chi, secondo i casi, ha l'obbligo di curare l'adempimento.

5. L'elezione ha luogo sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune contenente la lista dei candidati alle cariche di sindaco e di assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di sindaco.

6. Ove il documento programmatico di cui al comma 5 non sia stato depositato nell'ufficio del segretario comunale, che ne rilascia ricevuta al presentatore, almeno ventiquattro ore prima della seduta indetta per l'elezione del sindaco e della giunta, la maggioranza dei consiglieri presenti può chiedere il differimento della deliberazione al giorno seguente.

7. Nel documento programmatico devono essere indicati i criteri di fattibilità del programma in relazione alle risorse finanziarie dell'ente.

Art. 46 - La composizione della Giunta comunale

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede, e da sei assessori.

2. In caso di assenza o di impedimento del sindaco, la presidenza della giunta compete all'assessore da lui delegato ai sensi dell'art. 61 od. in mancanza anche di questi, dall'assessore anziano.

3. Le cause di incompatibilità alla carica di assessore sono disciplinate dalla legge.

Art. 47 - L'anzianità fra gli assessori

1. L'ordine di anzianità fra gli assessori può essere determinato dai consiglieri che sottoscrivono il documento programmatico di cui all'art. 45, comma 5, con riferimento all'ordine di inserimento dei nominativi nella lista dei candidati, alla carica ed a condizione che di tale volontà venga fatta espressa menzione nel documento programmatico stesso.

2. In mancanza di tale indicazione l'ordine di anzianità è determinato dall'età dei candidati.

3. Ai singoli assessori e secondo l'ordine di anzianità fra di loro, in mancanza della designazione del vice sindaco ovvero nel caso di sua assenza o impedimento, spetta di surrogare il sindaco assente o impedito, nell'esercizio di tutte le funzioni a lui attribuite da disposizioni di legge, dallo statuto e dai regolamenti.

4. Nel caso di sostituzione di un assessore per una qualunque delle cause ammesse dalla legge e dallo statuto, il subentrante viene collocato in coda nell'ordine di anzianità fra gli assessori determinato al momento dell'elezione della giunta.

Art. 48 - La durata in carica della Giunta comunale

1. La giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova giunta e del nuovo sindaco.

2. Le dimissioni del sindaco o di oltre la metà degli assessori comportano la decadenza della giunta con effetto dall'elezione della nuova.

3. Il sindaco fa pervenire le sue dimissioni al segretario comunale ovvero le comunica nel corso di una seduta consiliare.

4. Le dimissioni dalla carica di sindaco sono perfette ed efficaci fin dal momento della loro presentazione determinando contestualmente la decadenza dell'intera giunta e sono, altresì, irrevocabili. Qualora le dimissioni siano state fatte pervenire al segretario comunale, questi provvede alla contestuale registrazione delle stesse al protocollo del Comune ed alla relativa comunicazione ai consiglieri in carica; analoga comunicazione è effettuata dal segretario comunale nel caso in cui le dimissioni siano state presentate da oltre la metà degli assessori.

5. Il voto contrario del consiglio su una proposta della giunta non comporta le dimissioni della stessa.

Art. 49 - La mozione di sfiducia costruttiva

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

2. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell'intera giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo sindaco e di una nuova giunta in conformità a quanto previsto dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

4. L'inosservanza dell'obbligo della convocazione del consiglio per la discussione della mozione di sfiducia costruttiva eventualmente presentata, comporta l'intervento sostitutivo del prefetto nei modi e nei termini previsti dall'art. 36, comma 4, della citata legge 142/1990.

5. L'approvazione della mozione comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto con la mozione stessa.

6. Il sindaco e gli assessori della giunta uscente possono essere eletti come componenti della nuova giunta.

Art. 50 - La cessazione dalla carica di assessore

1. I singoli assessori cessano dalla carica per:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) revoca;
- d) decadenza.

2. Le dimissioni dall'incarico di assessore, che devono essere presentate al protocollo del Comune, ma che possono essere anche comunicate nel corso di una seduta consiliare, sono per-

fette ed efficaci fin dal momento della loro presentazione determinando contestualmente la vacanza nel posto e sono, altresì, irrevocabili; il consiglio comunale provvede alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari su proposta del sindaco iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza successiva al determinarsi della vacanza, con votazione espressa a scrutinio palese e con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune; per il periodo compreso fra la presentazione delle dimissioni e la sostituzione, il sindaco dispone, se del caso e secondo il suo prudente apprezzamento, per l'eventuale diversa ripartizione delle deleghe e delle attribuzioni già assegnate all'assessore dimissionario.

3. Il consiglio procede alla revoca dei singoli assessori su proposta del sindaco, quando non osservino le linee di indirizzo politico-amministrative stabilite dal consiglio stesso o non svolgono un'azione amministrativa coerente rispetto al documento programmatico presentato per l'elezione del sindaco e della giunta.

4. La decadenza dei singoli assessori consegue al verificarsi di una delle ipotesi stabilite dalla legge, e viene dichiarata dal consiglio su proposte del sindaco.

5. Alla sostituzione dei singoli assessori revocati, decaduti ovvero cessati dall'ufficio per altra causa comunque diversa dalle dimissioni, provvede nella stessa seduta il consiglio comunale su proposta del sindaco, a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

6. Il sindaco, gli assessori ed i consiglieri sono rimossi e sospesi dalle funzioni nei casi stabiliti dalla legge,

Art. 51 - Il ruolo e le competenze della Giunta comunale

1. Nell'esercizio della sua attività la giunta:

- a) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco, del segretario comunale o di altri soggetti;
- b) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio sottoponendo allo stesso proposte per l'adozione degli atti che rientrano nell'ambito delle competenze consiliari;
- c) attua gli indirizzi generali deliberati dal consiglio comunale e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del consiglio;
- d) pone in essere le iniziative ed i provvedimenti necessari a dare attuazione ai punti del documento programmatico sulla base del quale ha ottenuto la fiducia del consiglio.

2. L'esercizio dell'attività propositiva della giunta si esplica attraverso l'iniziativa delle proposte di deliberazione nelle materie che, ai sensi dell'art. 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dello statuto, sono riservate alla competenza del consiglio comunale.

3. Compete in particolare alla giunta di predisporre, per l'esame e l'approvazione del consiglio, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli schemi di regolamenti

4- Sono attribuite alla competenza della giunta comunale le deliberazioni che attengono al prelevamento, in favore di altri stanziamenti di spesa, di somme dal fondo di riserva ordinario,

dal fondo di riserva per le spese impreviste e dal fondo di riserva di cassa.

5. Nell'esercizio dell'attività esecutiva la giunta concorre, nel rispetto degli ambiti di competenza assegnati a norma della legge e dello statuto ad altri soggetti, a dare esecuzione alle deliberazioni adottate dal consiglio comunale.

6. La giunta deve riferire annualmente al consiglio sull'attività svolta, sui risultati conseguiti e sullo stato di attuazione del bilancio, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

Art. 52 - Le Commissioni di Assessorato

1. Al fine di consentire la più ampia partecipazione all'attività amministrativa delle libere forme associative individuate a norma del titolo I dello statuto, la giunta comunale può deliberare la costituzione di una o più commissioni di supporto all'attività di ogni assessore ed in relazione alle competenze ad ognuno eventualmente assegnate.

2. La giunta determina con apposito regolamento il numero delle commissioni da costituire, le norme di funzionamento, il numero dei componenti di ciascuna e le libere forme associative legittimate a designarne le rappresentanze.

3. Le commissioni di assessorato sono presiedute ciascuna dall'assessore cui ai sensi dell'art. 62 sia stata conferita dal sindaco specifica delega o, in mancanza, dagli assessori indicati dal sindaco stesso; gli altri membri sono scelti, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1 e 2, fra i cittadini residenti nel territorio comunale in possesso dei requisiti per l'elezione alla carica di consigliere comunale.

Art. 53 Le deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La giunta può, qualora ricorra l'urgenza, adottare sotto la propria responsabilità le deliberazioni che attengono alle variazioni di bilancio.

2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del consiglio comunale.

3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere sottoposte alla ratifica del consiglio comunale nei sessanta giorni successivi a quello di adozione a pena di decadenza.

4. Il consiglio, qualora neghi la ratifica ovvero modifichi la deliberazione adottata dalla giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 54 - Le norme di funzionamento

1. La convocazione della giunta comunale è disposta dal sindaco con avviso contenente gli oggetti dell'ordine del giorno della seduta.

2. Compete al sindaco la direzione ed il coordinamento dell'attività della giunta anche allo scopo di assicurare l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

3. Le sedute della giunta non sono pubbliche.

4. Per la validità delle sedute ai fini dell'adozione delle deliberazioni di competenza, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti la giunta.

5. Ogni proposta di deliberazione deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richiesti dalla legge.

6. La votazione delle proposte è sempre effettuata in modo palese.

7. La deliberazione è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Art. 55 - L'astensione obbligatoria e volontaria

1. Le ipotesi dell'astensione obbligatoria considerate dall'art. 40 dello statuto, valgono anche per le sedute della giunta. Analogamente i componenti la giunta possono volontariamente astenersi dal voto ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 42, comma 2, dello statuto.

2. Nei casi di astensione volontaria ed obbligatoria, per la validità delle sedute della giunta e per determinare il numero dei voti necessari perché una proposta di deliberazione possa considerarsi approvata, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 42, commi 5 e 6, dello statuto.

Art. 56 - La verbalizzazione delle sedute

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta senza diritto di voto e con l'obbligo di segnalare direttamente ai presenti le ragioni che giustificano il proprio parere contrario sulla legittimità delle proposte in discussione; cura, inoltre, la redazione dei verbali delle adunanze che sottoscrive insieme con il sindaco o chi, per lui, presiede la seduta.

2. Il processo verbale delle adunanze comprende il testo delle deliberazioni approvate ed indica, per ognuna, il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e di quelli di astensione.

3. Il segretario comunale ha l'obbligo di astenersi dal partecipare alla seduta della giunta allorché si tratti di argomenti in ordine ai quali ricorra nei suoi confronti una delle ipotesi che determinano l'obbligo dell'astensione per i consiglieri ai sensi dell'art. 40. In tali casi le funzioni di verbalizzazione della seduta sono svolte da uno degli assessori presenti indicato da chi presiede la seduta.

Art. 57 - La pubblicazione e l'esecutività delle deliberazioni della Giunta

1. Tutte le deliberazioni della giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni della giunta non sono soggette al controllo preventivo di legittimità e diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

3. Nei casi in cui, a norma delle disposizioni contenute nell'art. 45, commi 1, 2 e 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero a richiesta del prefetto, le deliberazioni della giunta vengano sottoposte al controllo preventivo di legittimità, la loro esecutività è disciplinata ai sensi dell'art. 46, commi 1 e 5, della citata legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Compete al segretario comunale l'onere della trasmissione di copia delle deliberazioni della giunta adottate su materie per le quali, ai soggetti che ne hanno titolo, è attribuita la facoltà di esercitare la richiesta di assoggettamento al controllo preventivo di legittimità.

5. Compete al segretario comunale la responsabilità della trasmissione all'organo regionale competente delle deliberazioni

della giunta comunale che debbano essere assoggettate al controllo preventivo di legittimità.

6. Le deliberazioni della giunta, nei casi d'urgenza, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

Art. 58 - Il Sindaco organo istituzionale

1. Il sindaco è il capo dell'amministrazione ed ufficiale di governo.

2. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

3. Prima di assumere le funzioni il sindaco presta giuramento dinanzi al prefetto secondo la seguente formula: <<Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene>>.

Art. 59 - Le competenze del Sindaco

1. Il sindaco esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

2. In particolare, nelle veste di capo dell'amministrazione, il sindaco:

a) rappresenta il Comune;

b) convoca e presiede il consiglio comunale rendendosi interprete ufficiale degli indirizzi dallo stesso formalmente espressi; ne dirige i lavori secondo il regolamento, tutela con imparzialità le prerogative dei consiglieri e garantisce l'effettivo esercizio delle loro funzioni; convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;

c) convoca e presiede la giunta comunale, della quale esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo promuovendo e coordinando l'attività degli assessori anche attraverso la distribuzione tra di loro degli affari da deliberare, per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nel documento programmatico;

d) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del consiglio e della giunta;

e) propone al consiglio la revoca degli assessori ai sensi dell'art. 50, comma 3;

f) può sospendere l'adozione di specifici atti concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame collegiale della giunta;

g) concorda con gli assessori le dichiarazioni pubbliche che questi intendono rendere, impegnando la politica generale del Comune;

h) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti impartendo le necessarie direttive e determina, sentito il segretario comunale e nel rispetto del regolamento, gli orari di apertura al pubblico dei servizi e degli uffici stessi;

i) promuove, avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

l) stipula i contratti deliberati dal consiglio e dalla giunta, rilascia e sottoscrive le concessioni in uso di beni demaniali infe-

riori all'anno, di utilizzazione del suolo pubblico nei mercati e quelle cimiteriali, stipula gli accordi previsti dall'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n.241.

m) emette i provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza ed espropri che le disposizioni di legge genericamente assegnano alla competenza del Comune;

n) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

o) dispone l'assegnazione degli alloggi di proprietà comunale rispettando l'ordine delle graduatorie formulate;

p) provvede a richiedere, nell'interesse del Comune, finanziamenti ad enti pubblici e privati;

q) promuove gli accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e compie gli atti di sua competenza nell'ambito della disciplina fissata dalla stessa norma;

r) impartisce le direttive in materia di esercizio delle funzioni di polizia locale, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale ed adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti applicando anche ai trasgressori le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni degli artt. dal 106 al 110 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 e della legge 24 novembre 1981, n. 689;

s) sulla base dell'autorizzazione ottenuta dalla giunta comunale, rappresenta il Comune in giudizio, sia come attore che come convenuto e sottoscrive le transazioni, promuove davanti all'autorità giudiziaria, salvo a riferirne alla giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

t) coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 31, comma 3, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

u) costituisce in conformità al regolamento le commissioni per le selezioni pubbliche per il reclutamento del personale;

v) autorizza il segretario comunale alle prestazioni di lavoro straordinario ed alle missioni nell'interesse del Comune e ne liquida le relative competenze;

z) adotta i provvedimenti concernenti il personale dipendente che non siano assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della giunta e del segretario comunale;

aa) sentito il segretario comunale, nel rispetto delle norme regolamentari e garantendo in ogni caso il diritto alla difesa, sospende cautelativamente nei casi d'urgenza i dipendenti comunali riferendone alla giunta ed alle organizzazioni sindacali di appartenenza dei sospesi ed irroga agli stessi le sanzioni più gravi della censura;

bb) emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale;

cc) rappresenta il Comune nell'assemblea dei consorzi di cui il Comune è parte per la gestione associata di uno o più servizi, potendo delegare tale incombenza ad uno degli assessori ovvero dei consiglieri;

dd) si sostituisce al consiglio comunale che ometta di deliberare le nomine attribuite alla sua competenza ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera n), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art. 31, commi 4 e 5 dello statuto, con le formalità ed entro i termini indicati nell'art.36, comma 5, della citata legge 142/1990;

ee) esercita il potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori ed ai consiglieri comunali;

ff) delega al segretario comunale la sottoscrizione di particolari specifici atti e provvedimenti, omogenei per materia, non rientranti nelle attribuzioni delegate agli assessori ed ai consiglieri;

gg) indice i referendum consultivi fissandone la data dello svolgimento e costituisce, sentito il segretario comunale, l'ufficio comunale cui è rimesso a norma del regolamento previsto dall'art. 15, comma 9, l'accertamento della regolarità del procedimento.

3. Nella qualità di ufficiale di governo il sindaco esercita le funzioni individuate ai sensi dell'art. 38, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142; previa comunicazione al prefetto, il sindaco può delegare l'esercizio di tali funzioni, nonché di quelle indicate nell'art. 10 della citata legge 142/1990, ad un consigliere comunale.

Art. 60 - Il potere di ordinanza del Sindaco

1. Al sindaco è attribuito il potere di emettere ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.

2. Le trasgressioni alle predette ordinanze sono punite con una sanzione pecuniaria amministrativa a norma degli artt. dal 106 al 110 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 e della legge 24 novembre 1981, n.689.

3. Il sindaco, nella veste di ufficiale di governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti nella forma di ordinanze nelle materie di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

4. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

5. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio degli eventuali reati in cui fossero incorsi.

6. In caso di assenza od impedimento del sindaco, colui che lo sostituisce a norma dello statuto, esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 61 - Il Vice Sindaco

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, può conferire ad un Assessore da lui prescelto la delega a sostituirlo in caso di assenza od impedimento nell'esercizio di tutte le funzioni a lui attribuite da disposizioni di legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. All'assessore di cui al comma 1 compete la qualifica di vice sindaco.

3. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del sindaco e del vice sindaco designato ovvero di vacanza della carica di sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'assessore più anziano.

Art. 62 - Le altre deleghe

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con distinti provvedimenti, ad ogni assessore, compreso il vice sindaco, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al comma 1, il sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio della distinzione delle funzioni di indirizzo e controllo da quelle di gestione, in conformità all'art. 6, comma 2.

3. L'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore può essere modificata dal sindaco ogni qual volta egli lo ritenga opportuno per motivi di coordinamento e funzionalità di azione.

4. La designazione del vice sindaco nonché le delegazioni assegnate a norma dei commi 1 e 2. e le loro eventuali modificazioni, sono fatte per iscritto e comunicate al consiglio comunale.

5. Dell'esercizio delle attività delegate i singoli assessori sono responsabili nei confronti del sindaco nonché secondo le norme generali in conformità a quanto previsto dallo statuto.

6. Tutte le deleghe conferite dal sindaco rimangono sospese durante il periodo di eventuale sua sospensione, a qualsiasi causa dovuta.

Titolo III

L' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Capo I

Le garanzie

Art. 63 - Le modalità di svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 5, informa la propria attività amministrativa ai principi della democrazia, della partecipazione e della semplicità delle procedure.

2. In particolare, nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, viene assicurata la partecipazione degli interessati secondo le norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dallo statuto e dal regolamento.

3. L'amministrazione comunale ha il dovere di concludere, mediante l'adozione di un provvedimento espresso e nei termini di cui al comma 4, ogni procedimento amministrativo che consegua obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

4. L'amministrazione comunale, con apposita regolamentazione, determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, e sempre che ciò non sia già disposto dalle leggi o dai regolamenti. I termini vengono definiti sulla base della valutazione dei tempi strettamente necessari

per l'istruttoria e per l'emanazione di ciascun provvedimento ed in relazione alla consistenza ed alla potenzialità della struttura degli uffici cui compete la responsabilità degli adempimenti.

5. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, sono disciplinate con apposita regolamentazione ai sensi dell'art. 12 della citata legge 241/1990.

6. Al fine di assicurare la massima trasparenza dell'azione amministrativa, il regolamento di cui all'art. 5, comma 3, stabilisce le modalità della periodica pubblicazione degli elenchi delle autorizzazioni, delle licenze e delle concessioni rilasciate ovvero negate.

Art. 64 - La responsabilità del procedimento

1. Tutti gli atti amministrativi posti in essere dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere adeguatamente motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne sono alla base ed in relazione alle risultanze dell'istruttoria compiuta.

2. Con il regolamento di cui all'art. 63, comma 4, l'amministrazione comunale individua definitivamente per ogni tipo di procedimento ed ove ciò non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, il soggetto che, nell'ambito della struttura operativa degli uffici e dei servizi, deve considerarsi direttamente responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché della predisposizione del provvedimento finale. Lo stesso regolamento individua, in relazione alla ripartizione di competenze che risulta dallo statuto e per ciascun tipo di procedimento, il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

Art. 65 La pubblicità degli atti ed il diritto all'informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge.

2. Con una apposita regolamentazione da emanarsi in conformità ai principi stabiliti dall'art. 5, comma 1, dello statuto, dall'art. 7 commi 3, 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono fissate le modalità di esercizio del diritto dei cittadini, singoli ed associati, all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, dei progetti e dei provvedimenti che comunque li riguardano eventualmente anche in corso presso enti, aziende, istituzioni ed organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune ovvero presso società e ditte cui è stata affidata la gestione di servizi pubblici di competenza comunale.

Art. 66 - Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi

1. Il regolamento di cui all'art. 65, comma 2, stabilisce anche le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi da parte di tutti i cittadini, singoli od associati ed in particolare da parte di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ed indica, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n.

241, i termini per l'evasione delle richieste ed i ricorsi esperibili nei casi di illegittimo comportamento dell'Amministrazione.

2. Il regolamento individua pure le categorie di documenti da sottrarsi al diritto d'accesso in conformità a quanto stabilito dall'art. 24, comma 4, della citata legge 241/1990.

3. Il diritto di accesso a taluni documenti può essere temporaneamente escluso, in conformità alle disposizioni regolamentari, per effetto di una motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art. 67 - La pubblicità dei regolamenti in materia di diritto all'informazione, alla partecipazione ed all'accesso

1. Al fine di assicurarne la più diffusa conoscenza da parte dei cittadini, i regolamenti adottati ai sensi degli articoli compresi nel presente capo, già soggetti alle forme di pubblicità previste dagli artt. 5, comma 3, e 32, commi 3 e 4, vengono pubblicati e distribuiti fra la popolazione residente con le stesse forme previste per lo statuto.

Capo II

La gestione dei servizi

Art. 68 - I servizi pubblici comunali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, mediante le strutture e con le forme che assicurano la migliore efficienza e ricercando anche la collaborazione con i privati.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

3. Le forme di gestione dei servizi pubblici sono quelle individuate nell'art. 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Capo III

Le aziende speciali e l'istituzione.

Art. 69 - Le modalità della costituzione

1. Il consiglio comunale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, può deliberare la costituzione di aziende speciali, che assumono la figura di ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo statuto che deve uniformarsi ai principi della unitarietà con l'indirizzo generale del Comune e della separazione delle funzioni di indirizzo e di controllo, che spettano agli organi elettivi, da quelle della gestione che sono attribuite alla struttura.

2. Il consiglio comunale, al fine di assicurare l'esercizio di servizi sociali, può deliberare la costituzione di una istituzione che assume la figura di organismo strumentale del Comune dotato di sola autonomia gestionale.

Art. 70 - Gli organi

1. Gli organi dell'azienda speciale e dell'istituzione sono:

a) il consiglio d'amministrazione, i cui componenti sono nominati a maggioranza assoluta dei voti dal consiglio comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione alla carica di consigliere comunale ed abbiano matura-

to una specifica competenza tecnica od amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti; per la revoca dei componenti il consiglio d'amministrazione si applicano le norme previste dallo statuto per la revoca degli assessori;

b) il presidente, scelto fra soggetti in possesso degli stessi requisiti e titoli richiesti per la nomina a membro del consiglio d'amministrazione e nominato dal consiglio comunale con votazione separata, da effettuarsi prima di quella degli altri componenti il consiglio d'amministrazione, ed a maggioranza assoluta dei voti;

c) il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale e che viene nominato per concorso pubblico per titoli ed esami secondo le modalità stabilite nel regolamento.

2. Le proposte di nomina del presidente e degli altri componenti il consiglio d'amministrazione delle aziende speciali e dell'istituzione, non possono essere discusse e deliberate se non siano adeguatamente corredate dagli specifici titoli e requisiti di cui al comma 1.

3. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli dell'istituzione sono disciplinati secondo le disposizioni contenute nel capo IV di questo titolo e negli specifici regolamenti.

4. Spetta al consiglio comunale di conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati di gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

Capo IV

L'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituzione

Art. 71 - Le competenze

1. Le competenze da assegnare all'istituzione sono individuate nella deliberazione istitutiva.

2. L'attività dell'istituzione è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità di gestione con l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso un corretto equilibrio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

Art. 72 - La composizione del Consiglio d'amministrazione

1. Il consiglio d'amministrazione è composto dal presidente e da quattro componenti eletti dal consiglio comunale secondo quanto disposto dall'art. 70.

2. Le proposte di designazione del presidente e degli altri componenti il consiglio d'amministrazione sono effettuate dal sindaco sentita la giunta comunale.

3. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme che la legge stabilisce per i consiglieri comunali.

4. Al presidente ed agli altri componenti il consiglio d'amministrazione è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti fissati dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1985, n- 816.

Art. 73 - La durata in carica del Presidente e del Consiglio d'amministrazione

1. La durata in carica del presidente e del consiglio d'amministrazione coincide con quella del consiglio comunale che ha provveduto all'elezione.

2. Le funzioni del presidente e del consiglio d'amministrazione sono prorogate fino alla nomina dei successori.

Art. 74 - La revoca del Presidente e del Consiglio d'amministrazione

1- Il consiglio comunale può, su motivata proposta del sindaco, revocare il presidente od i membri del consiglio d'amministrazione solo per gravi violazioni di legge ovvero per documentata inefficienza.

Art. 75 - Le competenze del Consiglio d'amministrazione

1. Spetta al consiglio d'amministrazione di:

a) dettare gli indirizzi generali dell'istituzione;

b) deliberare, sulla base delle finalità e degli indirizzi dettati dal consiglio comunale, il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il conto consuntivo ed i programmi generali di intervento;

c) deliberare in ordine a tutti gli oggetti che comportano spese, fatta eccezione per gli ordinativi che sono attribuiti alla competenza del direttore,

Art. 76 - Le competenze del Presidente

1. Spetta al presidente di:

a) rappresentare l'istituzione;

b) convocare e presiedere il consiglio d'amministrazione;

c) proporre al consiglio d'amministrazione gli indirizzi generali coordinandone l'attività con quella del Comune;

d) determinare gli argomenti dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio d'amministrazione;

e) sottoscrivere insieme con il direttore gli ordinativi di incasso e di pagamento.

Art. 77 - Le competenze del Direttore

1. Spetta al direttore di:

a) partecipare con funzioni di segretario alle sedute del consiglio d'amministrazione;

b) formulare pareri e proposte al consiglio d'amministrazione ed al presidente;

c) dare esecuzione alle deliberazioni del consiglio d'amministrazione ed ai provvedimenti del presidente;

d) dirigere e coordinare il personale dell'istituzione;

e) irrogare al personale dipendente le sanzioni disciplinari del richiamo e della censura;

f) esprimere il proprio parere sull'irrogazione delle sanzioni disciplinari più gravi;

g) controfirmare gli ordinativi di incasso e di pagamento;

h) adottare tutti gli atti che non siano riservati alla competenza del presidente o del consiglio d'amministrazione secondo quanto indicato nel regolamento.

2. Il consiglio d'amministrazione può nominare un vice direttore destinato a supplire il direttore in via generale, in caso di assenza od impedimento temporanei.

Art. 78 - L'organizzazione interna

1. Il regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'istituzione ispirandosi ai criteri dettati dallo statuto per l'organizzazione degli uffici comunali.

2. Il personale è assegnato all'istituzione del comune, sulla base dei programmi di attività deliberati dall'istituzione ed approvati dal consiglio comunale.

3. Nell'assegnazione del personale si tiene conto delle eventuali disponibilità di unità d'organico che svolgono presso il Comune il servizio civile sostitutivo della leva militare.

4. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato e la conclusione di contratti d'opera ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

5. La disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale assegnato dal Comune è quella stabilita per i dipendenti comunali; per il personale che svolge il servizio civile sostitutivo della leva militare si applicano le condizioni fissate dalla convenzione stipulata con il Ministero della difesa.

Art. 79 - Il controllo sull'attività

1. Sono sottoposti all'approvazione del consiglio comunale tutti gli atti fondamentali deliberati dal Consiglio d'amministrazione e, in particolare, i bilanci di previsione ed i conti consuntivi.

2. Le deliberazioni del consiglio d'amministrazione diverse da quelle indicate al comma 1 sono trasmesse al Comune.

3. Il collegio dei revisori dei conti consuntivi del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'istituzione.

Art. 80 - Il Regolamento

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, all'atto della costituzione dell'istituzione approva un regolamento per disciplinare nel dettaglio, oltre che le materie indicate nel presente capo, l'ordinamento ed il funzionamento degli organi dell'istituzione, le modalità per l'erogazione dei servizi, i tempi e le modalità per l'esercizio del controllo da parte del consiglio comunale sugli atti fondamentali ed in genere i rapporti con il Comune, la dotazione organica di base del personale, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati di gestione nonché quant'altro concerne la struttura ed il funzionamento dell'istituzione.

Capo V

Le forme associative e di cooperazione e gli accordi di programma

Art. 81 - Le convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, può deliberare l'approvazione di apposite convenzioni da stipulare con altri comuni e province, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le forme di convenzione obbligatoria che vincolino anche il Comune, sono poste in essere secondo quanto stabilito dall'art. 24, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 82 - I Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri comuni e province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dallo statuto e dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 per le aziende speciali, in quanto compatibili, con il limite che tra gli stessi enti non può essere costituito più di un consorzio.

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una convenzione ai sensi dell'art. 81, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il sindaco, od un suo delegato scelto fra gli assessori od i consiglieri comunali in carica, fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

5. La costituzione di consorzi obbligatori che preveda la partecipazione del Comune, è soggetta alla disciplina prevista dall'art. 25, comma 7, della citata legge 142/1990.

6. Entro i termini indicati dall'art. 60, comma 1, della legge 142/1990, il Comune, anche in deroga ai limiti di durata previsti dai rispettivi atti costitutivi, provvede alla revisione dei consorzi in atto ai quali partecipa, adottando i provvedimenti di trasformazione o di soppressione conseguenti a quanto dispone il presente statuto.

Art. 83 - L'Unione di Comuni

1. Il Comune può costituire una unione con altri comuni contermini per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.

2. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione consiliare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Il consiglio, la giunta ed il presidente dell'unione sono eletti secondo le norme di legge relative ai comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione.

4. Il regolamento dell'unione può prevedere che il consiglio dell'unione sia espressione dei comuni che vi partecipano e ne disciplina le forme; contiene inoltre l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i comuni.

5. La costituzione dell'unione è comunque collegata alla previsione della fusione fra i comuni che vi partecipano.

Art. 84 - Gli accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni ed i soggetti interessati.

3. L'accordo, consistente nel consenso unanime della amministrazioni e dei soggetti interessati, è approvato con atto formale del sindaco che ne dispone la pubblicazione sul bollettino ufficiale del Comune e su quello della Regione.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della Regione, e comporti variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da un'altra amministrazione o soggetti pubblici ed il Comune abbia un interesse alla sua realizzazione, il sindaco vi partecipa, informandone la giunta, ed assicura la collaborazione dell'amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto o indiretto, della sua comunità alle opere, agli interventi ed ai programmi da realizzare.

6. Per l'attuazione degli accordi di programma si applicano le disposizioni contenute nell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Titolo IV

L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Capo I

L'organizzazione degli uffici e del personale

Art. 85 - I principi ed i criteri informativi

1. In conformità alle disposizioni contenute negli artt. 3 e 6, l'organizzazione degli uffici e del personale è improntata al rispetto dei criteri dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione, per assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa ed il conseguimento dei più elevati livelli di produttività nel rispetto della distinzione tra la funzione politica di indirizzo e controllo e quella di gestione amministrativa.

2. Il personale preposto agli uffici ed ai servizi comunali opera con autonomia, professionalità e responsabilità per la realizzazione degli obiettivi indicati dagli organi collegiali del Comune ponendosi al servizio dei cittadini, secondo direttive intese a promuovere la massima semplificazione del procedimento amministrativo.

3. L'amministrazione comunale assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale autorizzando la partecipazione a programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionali, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

4. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale del personale che opera all'interno della struttura e promuove, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione degli uffici e dei servizi, il confronto e la consultazione preventiva con quelle organizzazioni sindacali di categoria che abbiano titolo a partecipare alla contrattazione decentrata.

Art. 86 - L'articolazione degli uffici

1. Gli uffici comunali sono articolati per settori di attività ciascuno finalizzato a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente

stesso nell'ambito di una materia o di più materie appartenenti ad un'area omogenea.

2. L'attività dei singoli settori, che potranno essere articolati in servizi ed anche in unità operative, viene coordinata attraverso la direzione del segretario comunale, in maniera da assicurare la costante corrispondenza rispetto ai programmi approvati dal consiglio comunale ed ai piani operativi deliberati dalla giunta comunale.

3. Il Comune con appositi regolamenti disciplina la dotazione organica del personale ed individua, in conformità allo statuto, le norme di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Capo II

Il Segretario Comunale

Art. 87 - Lo stato giuridico ed il trattamento economico

1. Il Comune ha un segretario comunale, funzionario statale cui è attribuita la titolarità della sede, iscritto in apposito albo territorialmente articolato.

2. Lo stato giuridico, il ruolo, le funzioni ed il trattamento economico del segretario comunale sono disciplinati da apposita legislazione statale.

Art. 88 - Il ruolo e le funzioni

1. Al segretario comunale compete la responsabilità di assicurare la direzione degli uffici e dei servizi nonché quella dell'esercizio dell'attività gestionale dell'ente secondo le norme dello statuto ed in conformità alle linee di indirizzo formalmente deliberate, dei provvedimenti di attuazione e delle direttive del sindaco dal quale dipende funzionalmente.

2. Al fine, inoltre, di consentire il perseguimento degli obiettivi e dei programmi dell'amministrazione e di concorrere al buon andamento ed all'imparzialità dell'azione amministrativa, al segretario comunale compete anche l'esercizio delle funzioni di collaborazione, consulenza propositiva, coordinamento, vigilanza e garanzia.

3. Il segretario comunale assolve, inoltre, a tutte le funzioni che gli sono assegnate da specifiche particolari disposizioni legislative e regolamentari.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni il segretario Comunale si avvale dell'intera struttura operativa, rispettando l'ambito di competenze e di funzioni riconosciuto ai responsabili degli uffici e dei servizi individuati ai sensi dello statuto e del regolamento.

Art. 89 - Le attribuzioni di direzione e di coordinamento

1. Il segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti dell'attività degli uffici, dei servizi e del personale che vi è preposto.

2. Oltre a quelle già previste esplicitamente in altre parti dello statuto, sono assegnate al segretario comunale le responsabilità delle seguenti attribuzioni:

a) di autorizzare le prestazioni di lavoro straordinario, le missioni e le trasferte del personale e di liquidarne le relative competenze;

b) di concedere al personale i permessi ed i congedi con l'osservanza delle norme di legge vigenti in materia e delle disposizioni regolamentari;

c) di adottare i provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza degli accordi. In materia;

d) di sollevare nei confronti del personale le contestazioni di addebiti, di valutare le eventuali giustificazioni prodotte dall'interessato, di adottare le sanzioni disciplinari contenute entro il richiamo e la censura ovvero di proporre l'adozione dei provvedimenti disciplinari più gravi, con l'osservanza in ogni caso delle disposizioni regolamentari;

e) di esercitare, con provvedimento motivato, il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza.

Art. 90 - Le attribuzioni di carattere gestionale

1. Compete al segretario comunale l'adozione di quegli atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberativa e che non siano espressamente attribuiti dallo statuto agli organi elettivi, nonché di quelli che sono espressione di discrezionalità tecnica.

2. Oltre a quanto già previsto esplicitamente in altre parti dello statuto o nelle disposizioni regolamentari, è assegnata al segretario comunale la responsabilità relativa alla cura delle attribuzioni ed all'adozione degli atti di seguito indicati:

a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progetti di carattere organizzativo in coerenza con gli obiettivi ed i programmi formulati dall'amministrazione comunale;

b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali disponibili per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi formulati dall'amministrazione comunale;

c) organizzazione dei procedimenti di gare e di appalti, di concorso e di selezione per l'assunzione di personale dipendente, compresa l'adozione e la sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti conseguenti;

d) presidenza delle commissioni di concorso e delle prove selettive per il reclutamento e per le promozioni del personale, nomina ed assunzione dei concorrenti utilmente collocatisi nelle graduatorie approvate dalla giunta comunale e del personale riconosciuto idoneo in conformità all'esito delle selezioni;

e) organizzazione e verifica della fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche esterni, conseguenti e necessari per l'esecuzione delle deliberazioni;

f) verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'attività degli uffici e dei servizi e del personale che vi è preposto con conseguente facoltà di proposta per il conseguimento di livelli più elevati di prestazione;

g) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni ed in conformità ai criteri deliberati dalla giunta comunale;

h) liquidazione delle spese regolarmente ordinate;

i) liquidazione dei compensi e delle indennità al personale dipendente che siano già predeterminati nella misura dalla legge o dal regolamento;

l) approvazione dei ruoli dei tributi e delle entrate comunali, sottoscrizione degli atti conseguenti e necessari per la regolare riscossione, compresi quelli della riscossione coattiva.

Art. 91 - Le attribuzioni di natura consultiva

1. Il segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente nonché a quelle esterne le cui attività rivestano un interesse per il Comune.

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al consiglio comunale, alla giunta comunale, al sindaco, ai singoli assessori e consiglieri.

3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di deliberazione con l'obbligo della motivazione in caso di parere negativo.

4. Ha la responsabilità di tutte le altre attribuzioni di natura consultiva che gli sono esplicitamente assegnate da altre specifiche disposizioni dello statuto o dei regolamenti.

Art. 92 - Le attribuzioni di legalità e di garanzia

1. Il segretario comunale partecipa alle sedute del consiglio comunale e della giunta comunale curando la redazione dei relativi verbali e con l'obbligo di segnalare direttamente ai presenti le ragioni che giustificano il proprio parere contrario sulla legittimità delle proposte in discussione.

2. Per la redazione dei verbali delle sedute consiliari il segretario comunale può avvalersi dell'opera di personale dipendente del Comune da lui designato secondo le norme stabilite dal regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

3. Fuori dalle ipotesi in cui costituisca adempimento procedurale obbligatorio, se richiesto, il segretario comunale formula al sindaco il proprio parere di legittimità nell'adozione di atti e di provvedimenti che siano assegnati dallo statuto, da disposizioni di legge o regolamentari alla competenza del sindaco stesso.

4. Al segretario compete inoltre la presidenza dell'ufficio comunale costituito a norma di regolamento per lo svolgimento delle consultazioni dei cittadini e del referendum di cui agli artt. 14 e 15.

5. Compete, ancora, al segretario comunale:

a) di rogare i contratti nell'interesse del Comune;

b) di adottare i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e disporre per il rilascio delle copie secondo le norme del regolamento;

c) di esercitare la funzione di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune;

d) di assicurare la pubblicazione e la pubblicità degli atti e dei provvedimenti ed il loro inoltro, quando ciò sia previsto ovvero sia richiesto in conformità alle disposizioni di legge, agli organi di controllo attestandone in questo caso l'intervenuta esecutività;

e) di ricevere l'atto di dimissioni del sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

6. Il segretario comunale ha, inoltre, la responsabilità di tutte le altre attribuzioni di garanzia e di legalità che gli sono esplicitamente assegnate da altre specifiche disposizioni di legge, dello statuto o dei regolamenti.

Art. 93 - Il Vice Segretario Comunale

1. Il regolamento che individua la dotazione organica del personale dipendente del Comune prevede il posto di vice segretario comunale per l'adempimento dei compiti stabiliti dall'art. 52, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e di quelli atti-

nenti alla responsabilità di uno dei servizi in cui si articola il modello organizzativo degli uffici e dei servizi.

2. I requisiti di accesso, le materie e le prove d'esame per la nomina al posto di vice segretario comunale, devono essere uguali o analoghi a quelli previsti per l'accesso alla carriera di segretario comunale.

Capo III

L'organizzazione del personale e la responsabilità disciplinare

Art. 94 - Lo stato giuridico del personale

1. Con apposita regolamentazione ed in conformità ai principi dello statuto, sono disciplinate le seguenti materie:

a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, l'articolazione dei settori di intervento in ambiti di attività omogenee ed il dettaglio dell'organizzazione degli uffici;

b) l'attribuzione della responsabilità per i singoli servizi anche agli effetti dell'individuazione dei soggetti cui compete, a norma dell'art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'espressione dei pareri sulle proposte di deliberazione;

c) i procedimenti di costituzione, di modificazione dello stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;

d) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;

e) i criteri per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale;

f) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;

g) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;

h) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle di natura disciplinare;

i) le modalità, le condizioni ed i limiti per il rilascio ai dipendenti di autorizzazione all'esercizio di professioni previa iscrizione ai relativi albi;

l) la disciplina dell'eventuale ricorso a forme di collaborazione esterne per obiettivi determinati e con convenzione a termine ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico, ferma restando in tali casi la natura privatistica dei rapporti eventualmente da costituirsi.

2. Il personale viene inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.

3. La dotazione organica di ciascun settore è costituita dalle unità di diverso profilo professionale assegnate al settore stesso, integrate e necessarie per il suo funzionamento. L'insieme degli organici di settore costituisce l'organico generale.

4. In apposite tabelle, relative a ciascuna qualifica, verranno specificate le aree, i profili professionali, le singole dotazioni organiche ed il relativo trattamento economico.

5. Con la regolamentazione di cui al comma 1 sono pure stabiliti:

a) le modalità di costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi e delle prove selettive per il reclutamento e per le promozioni del personale, fermo restando che la presidenza delle medesime compete al segretario comunale a norma dell'art. 90, comma 2, lettera d), e che nella composizione dovrà assicurarsi la prevalenza dei membri scelti fra tecnici od esperti anche esterni all'ente;

b) i termini entro i quali le commissioni dovranno espletare i propri lavori e le norme per la pubblicità delle procedure.

Art. 95 - La responsabilità disciplinare

1. Il regolamento del personale disciplinerà secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

2. La commissione di disciplina è composta dal sindaco o da un suo delegato scelto tra uno degli assessori, che la presiede, dal segretario comunale e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale del Comune, secondo le modalità previste dal regolamento.

3. Nei procedimenti dinanzi alla commissione di disciplina è garantito al personale dipendente l'esercizio del diritto alla difesa con l'assistenza nelle forme previste dal regolamento.

Titolo V

LE RESPONSABILITÀ

Art. 96 - La responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al comma 1 sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

3. Il sindaco, il segretario comunale, i dipendenti cui è stata assegnata la responsabilità di un servizio che vengano a conoscenza, direttamente o indirettamente, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, ne fanno denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

Art. 97 - La responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Costituisce danno ingiusto agli effetti del comma 1, quello che deriva da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore od il dipendente abbia commesso con dolo o per colpa grave.

3. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente nei casi considerati nei commi 1 e 2, sussiste sia nelle ipotesi in cui il danno sia cagionato dal compimento di atti od operazioni, sia nelle ipotesi che consegua ad una omissione o ad un ritardo ingiustificato nel compimento di attività cui l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. La violazione del diritto di un terzo che sia derivata da atti od operazioni di un organo collegiale, determina l'insorgere della responsabilità solidale di tutti i membri del collegio che abbiano partecipato all'atto o all'operazione, rimanendone esclusi soltanto coloro i quali abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

5. Qualora il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente, si rivale nei confronti del responsabile ai sensi del comma 1.

Art. 98 - La responsabilità dei contabili.

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione di beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle vigenti leggi.

Art. 99 - La prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo della prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

Art. 100 - La responsabilità per i pareri espressi sulle proposte di deliberazione

1. Il segretario comunale, il dipendente cui è assegnata la responsabilità di un servizio ed il dipendente responsabile del servizio di ragioneria, rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Il segretario comunale ed i dipendenti cui sia stata assegnata la responsabilità di un servizio hanno l'obbligo di motivare soltanto i pareri contrari alle proposte di deliberazioni sottoposte al loro esame.

3. Il segretario comunale, unitamente al responsabile del servizio interessato, è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta comunale.

4. In mancanza o assenza del responsabile del servizio e del responsabile di ragioneria, il parere di cui agli artt. 42, comma 4, e 54, comma 5, dello statuto, è espresso dal segretario comunale in relazione alle sue competenze.

Titolo VI

LA FINANZA E LA CONTABILITÀ DEL COMUNE

Capo I

L'ordinamento finanziario comunale

Art. 101 - I principi dell'ordinamento finanziario comunale

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 102 - L'attività finanziaria del Comune

1. Le risorse finanziarie del Comune sono individuate ai sensi dell'art. 54, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e delle norme integrative.

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione del consiglio comunale, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

Art. 103 L'amministrazione dei beni comunali

1. Al sindaco compete la cura della tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune e la sua revisione, di regola, ogni dieci anni.

2. La responsabilità dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, degli atti, delle carte e delle scritture relativi al patrimonio, compete in via solidale al sindaco, al segretario comunale ed al dipendente cui è affidata la responsabilità del servizio di ragioneria.

3. I beni patrimoniali non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Le eventuali deroghe devono essere adeguatamente giustificate sulla base di motivi di interesse pubblico.

4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati quando la loro redditività risulti inadeguata rispetto al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per fare fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie del Comune.

5. Il regolamento stabilisce le modalità per la regolare tenuta dell'inventario ed il termine entro cui si procederà alla prima revisione generale dello stesso.

Capo II

La programmazione finanziaria

Art. 104 - L'attività di programmazione finanziaria

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. L'attività di programmazione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 51, comma 3, la predisposizione dello schema di bilancio compete alla giunta comunale.

4. Il consiglio approva il bilancio in seduta pubblica con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti; per le sedute di seconda convocazione troverà applicazione la disposizione contenuta nell'art. 39, comma 3.

5. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

6. Nel corso della gestione gli impegni di spesa non possono essere assunti senza che sia stata acquisita l'attestazione della

copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto eventualmente adottato è nullo di diritto ai sensi di quanto disposto dall'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 105 - La programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti.

1. Contestualmente alla predisposizione dello schema di bilancio annuale, la giunta comunale propone al consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito alle previsioni del bilancio e che comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento inclusi nel bilancio con tutti gli elementi descrittivi idonei per dimostrare la possibilità del relativo finanziamento; il programma è integrato, ove possibile, con le indicazioni di priorità, comunque non vincolanti, a fini dell'attuazione.

2. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio al bilancio sono effettuate anche al programma e viceversa.

3. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti è approvato dal consiglio comunale nella stessa seduta in cui si approva il bilancio.

4. Nella relazione annuale al consiglio comunale che la giunta è tenuta a fare a norma dell'art. 51, comma 6, vien dato conto dello stato di attuazione del programma delle opere pubbliche e degli investimenti.

Capo III

La revisione economicofinanziaria ed il rendiconto della gestione

Art. 106 - Il conto consuntivo

1. I fatti di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendete il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. Ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 51, comma 3, la predisposizione del conto consuntivo compete alla giunta comunale.

3. Al fine del più compiuto esame delle risultanze della gestione, la giunta allega al conto consuntivo una relazione illustrativa ed esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, tenendo conto dei risultati conseguiti.

4. Pure allegata al conto consuntivo deve essere la relazione del collegio dei revisori di cui all'art. 108, comma 1.

5. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo in seduta pubblica e con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti; per le sedute di seconda convocazione troverà applicazione la disposizione contenuta nell'art. 39, comma 3.

Art. 107 - Il Collegio dei revisori del conto consuntivo

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri, scelti in conformità a quanto disposto dall'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; non sono revocabili salvo che nel caso in cui non adempiano, secondo le norme di legge e di statuto, al loro incarico.

3. Si applicano ai revisori le incompatibilità ed i divieti di cumulo di incarichi previsti dall'apposita legge dello Stato.

4. L'indennità spettante ai revisori è determinata in conformità alla specifica disciplina legislativa.

Art. 108 - Il ruolo e le funzioni del Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

2. Per l'esercizio delle loro funzioni i revisori hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti del Comune nonché di assistere alle sedute del consiglio comunale prendendo la parola, su richiesta del presidente, per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti la loro attività.

3. La funzione di collaborazione del collegio dei revisori con il consiglio comunale si esplica anche assolvendo all'obbligo di fornire le informazioni ed i suggerimenti che il consiglio stesso ritenga di dover acquisire con motivata ovvero intervenendo alle riunioni delle commissioni consiliari permanenti ai sensi dell'art. 33, comma 4.

4. Nella relazione di cui al comma 1 il collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

5. I singoli revisori adempiono ai loro doveri rispondendo della veridicità delle loro attestazioni e, nel caso riscontrino gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferiscono immediatamente al consiglio comunale.

6. Al collegio dei revisori formalmente eletto, è assegnata anche la funzione di revisione dei conti consuntivi dell'istituzione ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 79, comma 3.

Capo IV

La gestione della Tesoreria e la concessione delle entrate

Art. 109 - Il servizio di Tesoreria

1- Il servizio di tesoreria è affidato dal consiglio comunale ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune, sulla base di una apposita convenzione di durata massima quinquennale rinnovabile.

2. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni di legge che regolano la specifica materia.

3. Il tesoriere ha l'obbligo di rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle disposizioni di legge che regolano la materia.

4. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed agli altri servizi del Comune che comportano il maneggio di denaro, fissando le norme idonee per disciplinare tali gestioni.

Art. 110 - La concessione delle entrate del Comune

1. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune si avvale del concessionario della riscossione secondo le disposizioni di legge statale che regolano la materia.

2. Per le entrate patrimoniali ed assimilate, il Comune decide, secondo l'interesse dell'ente, utilizzando la forma della riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle vigenti leggi.

Capo V

L'attività contrattuale

Art. 111 - Le procedure negoziali

1. Il Comune provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle somministrazioni, agli acquisti a titolo oneroso ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, con l'osservanza delle procedure stabilite dalle specifiche disposizioni legislative, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. Gli incarichi di progettazione, direzione e collaudo di lavori ed opere pubbliche sono conferibili, applicando di regola il criterio della rotazione, ai professionisti iscritti negli appositi albi e sempre che non sia possibile provvedere attraverso il personale dipendente.

3. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dal consiglio comunale o dalla giunta comunale, secondo la rispettiva competenza, ed indicate:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

4. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

5. Il segretario comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1.

Titolo VII

LA COLLABORAZIONE ED I RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI

Art. 112 - La partecipazione nell'attività di programmazione

1. In conformità ai principi fissati negli artt. 3 e 4 dello statuto, il Comune partecipa all'attività di programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e della Provincia formulando proposte intese a conseguire il più funzionale soddisfacimento degli interessi generali.

Art. 113 - Lo Stato

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale attribuiti dalla legge nelle forme più idonee ad assicurarne il migliore funzionamento a favore dei cittadini insediati sul proprio territorio. Il sindaco esercita le relative funzioni quale ufficiale di governo.

2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni di interesse generale

da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.

3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

Art. 114 - La Regione

1- Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali in quelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, risultano corrispondenti agli interessi della Comunità locale.

2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione che assicura la copertura degli oneri conseguenti, e concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.

3. Nell'esercizio dell'attività programmatica di sua competenza, il Comune si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabiliti dalle leggi regionali.

Art. 115 - La Provincia

1. Il Comune esercita; attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione e partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia stessa, della propria attività programmatica con quella degli altri Comuni nell'ambito provinciale.

2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune rispetto alle previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni ad essa attribuite dalla Regione.

3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi e può avvalersi dell'assistenza tecnicoamministrativa eventualmente fornita dall'amministrazione provinciale agli enti locali ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera l), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 116 - L'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata dal consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 117 - I Comuni dell'Isola Bergamasca

1. In conformità al principio stabilito dall'art. 4, comma 2, il Comune riconosce la tipicità degli interessi, delle caratteristiche storiche, sociali, culturali, territoriali e di ambiente, comuni alle popolazioni insediate nella fascia di territorio ricompresa nell'ambito dell'Isola Bergamasca, e conseguentemente adotta tutte le iniziative idonee a garantire che l'attività di programmazione degli interventi sia mirata allo scopo di salvaguardare il patrimonio proprio dei comuni che ne fanno parte e delle loro popolazioni, in vista di una sempre maggiore integrazione e di un più funzionale coordinamento degli interessi.

Art. 118 - I pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.

2. Il termine, previa motivata comunicazione dell'amministrazione chiamata ad esprimere il parere, è prorogato per un tempo pari a quello del termine originario.

3. Decorso infruttuosamente il termine originario, ovvero quello prorogato, il Comune può prescindere dal parere.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 119 - La modificazione e l'abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 4, commi 3 e 4, della legge 8 giugno 1990, il.142.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione del precedente.

3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.

Art. 120 - L'adozione dei regolamenti

1. I regolamenti previsti dalle norme dello statuto devono essere adottati entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto stesso, ad eccezione di quelli di contabilità e per la disciplina dei contratti per i quali si applica il termine stabilito dall'art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. La giunta comunale propone al consiglio comunale gli adeguamenti delle norme dei regolamenti diversi da quelli indicati nel primo comma e già vigenti alla data di approvazione dello statuto, in maniera da conformarne le disposizioni a quelle statutarie.

3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 ed all'approvazione delle modifiche agli altri regolamenti in conformità alla disposizione contenuta nel comma 2, continuano ad applicarsi tutte le norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto che non risultino incompatibili con la legge e con lo statuto stesso.

Art. 121 - Il richiamo alle leggi

1. In tutti quei casi in cui le norme dello statuto facciano riferimento al termine <<legge>> senza altra specificazione, deve intendersi per tale solo la legge statale sull'ordinamento delle autonomie locali nonché le altre leggi statali di principio che attengano, direttamente od indirettamente, all'organizzazione ed alle attività dei Comuni e delle Province.

Art. 122 - Differimento di termini di entrata in vigore

1. Le disposizioni contenute nell'art. 47 che disciplinano la determinazione dell'ordine di anzianità fra gli assessori, troveranno applicazione dal momento in cui dovrà procedersi all'elezione di una nuova giunta. Fino a quella data l'ordine di anzianità fra gli assessori in carica rimane quello determinato in forza delle deliberazioni del consiglio comunale n. 84 del 7 giugno 1990 e n.86 del 20 luglio 1990.

2. In sede di prima applicazione dell'istituto, il collegio dei revisori dei conti eletto per la prima volta nell'anno 1991 con la procedura stabilita dall'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, cessa dalle sue funzioni alla data del 31 dicembre 1993 ed i suoi componenti conservano il diritto all'indennità nella misura fissata convenzionalmente.

3. La disposizione contenuta nell'art. 109, comma 1, che fissa in un quinquennio la durata massima delle convenzioni per la gestione del servizio di tesoreria, troverà applicazione alla scadenza del rapporto già in corso con l'istituto di credito che, alla data di entrata in vigore dello statuto, già disimpegna il servizio di tesoreria comunale.

Art. 123 - L'entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Lombardia ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

4. Il segretario comunale appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

Art. 124 - La conoscenza dello Statuto

1. Al fine di assicurare la più diffusa conoscenza delle disposizioni statutarie, la giunta comunale adotta i necessari provvedimenti affinché, entro sei mesi dall'entrata in vigore, una copia dello statuto sia distribuita almeno ad ognuna delle famiglie residenti nel territorio del Comune.

.....

Lo Statuto del Comune, redatto nel testo che precede composto di 124 articoli suddivisi in otto titoli oltre alla parte dedicata ai Principi fondamentali, è stato approvato dal Consiglio Comunale con le deliberazioni:

a) n. 60 del 9 ottobre 1991 esecutiva con provvedimento del Comitato Regionale di Controllo n. 3211 del 7 febbraio 1992;

b) n. 12 del 21 gennaio 1992 esecutiva con provvedimento del Comitato Regionale di Controllo n. 3212 del 7 febbraio 1992;

c) n. 13 del 24 gennaio 1992 esecutiva con provvedimento del Comitato Regionale di Controllo n. 3213 del 7 febbraio 1992;

d) n. 14 del 28 gennaio 1992 esecutiva con provvedimento del Comitato Regionale di Controllo n. 3214 del 7 febbraio 1992.

Il testo è stato rielaborato tenendo conto delle modifiche apportate con la deliberazione consiliare n. 30 del 6 marzo 1992 e

del provvedimento di annullamento parziale, assunto in sede di esame della legittimità della stessa, dal Comitato Regionale di Controllo in seduta del 7 aprile 1992 - atti n. 7192.

Bonate Sotto, 11 aprile 1992

Il Sindaco: Alessandra Bertuletti

Il Segretario Comunale: Michele Luccisano